



Decreto n° 0189 / Pres.

Trieste, 18 novembre 2021

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO DI MODIFICA AL REGOLAMENTO CONCERNENTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI AGGREGAZIONE IN RETE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE REGIONALE 4 APRILE 2013, N. 4, EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 MARZO 2014, N. 042/PRES.

Firmato da:


MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 18/11/2021

Siglato da:

GIANNI CORTIULA

in data 18/11/2021



Vista la legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo) e successive modificazioni, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera b), e all'articolo 13, ai sensi dei quali l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle PMI richiedenti e alle reti con soggettività giuridica incentivi in conto capitale per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete;

Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), con particolare riferimento all'articolo 42, comma 1, lettera n quater), il quale stabilisce che sono delegate alle Camere di commercio aventi sede in Friuli Venezia Giulia le funzioni amministrative concernenti la concessione di incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese di cui al titolo II, capi II e III, della legge regionale 4/2013;

Visto il <<Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4>>, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42 e successive modifiche;

Vista la legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)) e in particolare l'articolo 33 il quale prevede:

a) al comma 1, lettera a), che, al fine di dare attuazione alle politiche di miglioramento degli standard organizzativi dei servizi turistici, anche attraverso il miglioramento dei livelli di integrazione e coordinamento tra gli operatori nel settore della commercializzazione dei prodotti turistici regionali, innalzando il livello di qualità delle strutture e dei servizi turistici offerti, l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di aggregazioni in forma di reti di impresa tra le agenzie immobiliari o società di gestione immobiliare turistica, aventi sede legale o unità operativa in regione, specializzate nella gestione di immobili residenziali turistici, quale forma prioritaria di aggregazione finalizzata alla crescita della competitività ed espressione della gestione unitaria dell'offerta turistica complessiva del territorio, tramite la concessione di incentivi a parziale copertura dei costi di avviamento e di gestione e per eventuali investimenti finalizzati alla costituzione della rete;

b) al comma 2 che per quanto previsto al comma 1, lettera a), sono adeguati i regolamenti regionali disciplinanti le forme contributive a favore delle reti di imprese al fine di introdurre le opportune forme di priorità e premialità;

Ritenuto necessario modificare il sopra menzionato regolamento emanato con DPreg 42/2014 al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 33, comma 1, lettera a), e comma 2 della legge regionale 3/2021, introducendo una premialità di punteggio a favore dei

progetti di aggregazione in rete presentato da agenzie immobiliari o società di gestione immobiliare turistica;

Ritenuto altresì opportuno apportare ulteriori modifiche di natura tecnico-amministrativa al vigente testo regolamentare mirate sia alla semplificazione del procedimento amministrativo sia a corrispondere alle esigenze di modifica emerse nel corso della pregressa gestione del canale contributivo;

Visto il testo del << Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42>> e ritenuto di emanarlo;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2021, n. 1726;

Decreta

1. È emanato il <<Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42>>, nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -